



## Comune di Porto Torres

### PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2020/235	11/12/2020	Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Ufficio Programmazione, Controllo analogo e società partecipate
<b>Proponente:</b> Alessandro Carta		

#### **OGGETTO:**

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Il Dirigente dell'Area Organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Dott. Franco Satta, su proposta dell'Assessore al bilancio, tributi, personale, partecipate e connettività Dott. Alessandro Carta;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n° 175, così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n° 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto Testo unico le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del predetto Testo unico:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 3 del predetto Testo unico, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al citato comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

CONSIDERATO che amministrazioni pubbliche sono obbligate ad elaborare un piano di riassetto (corredato da una relazione tecnica) per la razionalizzazione delle partecipazioni ove in sede di assetto si rilevino partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- con necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesse alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

VISTO altresì l'art. 26 comma 12-quinquies del citato Testo unico il quale dispone che: "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CONSIDERATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

**propone di deliberare**

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

1. di approvare la relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dall'ente, ex articolo 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegata quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
3. di dare atto che le decisioni in merito alla revisione periodica delle società partecipate è riepilogata nella seguente tabella:

n°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Mantenimento
2	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa S.p.A.	Società obbligatoria

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate oggetto della ricognizione;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
7. di proporre, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

**Il dirigente dell'Area organizzazione, programmazione,  
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale**

**Dott. Franco Satta**

**ALLEGATI**

- **Schede partecipate\_2019** (impronta:  
EC539FC56F85D71863FC8359D0F345C48BA66DE9B157538F457938800AB11984)
- **Relazione sulle partecipate\_2019** (impronta:  
0A1085606935E45754DF060818C5C4ED7F687F7FF108FF032AA579D61656B43F)